

**Posteitaliane**

## **LINEA GUIDA**

# **Politica di gestione del dialogo con la generalità degli azionisti di Poste Italiane S.p.A. – Engagement policy**

**Documento approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. del 17 dicembre 2020 e successivamente modificato nella riunione del 13 aprile 2022.**

**Sommario**

<b>Introduzione</b> .....	3
<b>1. Obiettivi</b> .....	4
<b>2. Definizioni</b> .....	5
<b>3. Le forme di dialogo di competenza delle funzioni aziendali</b> .....	7
<b>4. Il sito internet</b> .....	9
<b>5. L'Assemblea</b> .....	10
<b>6. Le forme di dialogo diretto con gli Amministratori (Shareholder-Director Engagement)</b> .....	11
<b>6.1 Modalità di richiesta</b> .....	11
<b>6.2 Oggetto dell'<i>engagement</i> e forme di <i>engagement</i></b> .....	11
<b>6.3 Criteri di valutazione</b> .....	12
<b>6.4 Processi interni di <i>governance</i> in relazione allo svolgimento di attività di Shareholder-Director Engagement</b> .....	13
<b>6.5 Partecipazione all'<i>engagement</i> e reportistica interna</b> .....	15
<b>7. Disposizioni comuni</b> .....	16
<b>8. Responsabilità di aggiornamento della Politica</b> .....	16

### Introduzione

Poste Italiane S.p.A. (“Poste Italiane” o la “Società”) ritiene conforme ad un proprio specifico interesse – oltre che a un dovere nei confronti del mercato – l’instaurazione e il mantenimento di un rapporto costante e continuativo con investitori istituzionali, gestori di attivi, azionisti e principali *stakeholder*, attraverso forme di *engagement* corrette, trasparenti e differenziate, che possano contribuire ad assicurare una migliore comprensione delle reciproche prospettive e ad innalzare il livello di *governance* della Società e del mercato in generale, nella prospettiva di favorire la creazione di valore nel medio-lungo termine e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e del principio di parità di trattamento degli azionisti che si trovino in identiche condizioni.

In linea con i *considerando* della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti, Poste Italiane ritiene altresì che il maggiore coinvolgimento degli azionisti nel governo societario degli emittenti rappresenti una delle leve che possono contribuire a migliorare i risultati finanziari e non finanziari di questi ultimi, anche per quanto riguarda i fattori ambientali, sociali e di governo, potendo costituire un fattore importante per assicurare che le società adottino un approccio di lungo termine.

In considerazione di quanto precede, e tenuto conto delle raccomandazioni espresse dal Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione della Società, attraverso l’adozione della presente Politica, intende promuovere, nelle forme più opportune, il dialogo con gli azionisti e gli altri *stakeholder* rilevanti per la Società, tenendo conto anche delle *best practice* formatesi in materia e delle politiche di *engagement* adottate dagli investitori istituzionali e dai gestori di attivi <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Comprese quelle adottate, in seno al Gruppo Poste Italiane, da Poste Vita S.p.A. e da BancoPosta Fondi SGR S.p.A. e disponibili sul Sito Internet della Società all’interno della sezione “INVESTITORI”.

## 1. Obiettivi

1.1 L'obiettivo della presente Politica è quello di disciplinare in un documento unitario, a disposizione del pubblico sul Sito Internet della Società nella sezione "INVESTITORI", la politica per la gestione del dialogo con Investitori e altri Operatori di Mercato adottata da Poste Italiane, con riferimento alle molteplici forme di *engagement* che la Società pone in essere, sia (i) che esse riguardino le attività ordinariamente gestite dalle competenti funzioni aziendali, quali la tenuta del sito *internet*, la gestione dei canali di comunicazione diretta per gli Azionisti Retail, l'organizzazione di incontri, *roadshow*, *conference call* e la gestione di canali di comunicazione diretta con Investitori Istituzionali, Gestori di Attivi, Consulenti di Voto, analisti e altri operatori del mercato, sia (ii) che esse contemplino un dialogo diretto con i componenti del Consiglio di Amministrazione (c.d. "*Shareholder-Director Engagement*").

1.2 In particolare, la presente Politica intende:

- con riguardo alle attività *sub* (i), individuare e descrivere i canali ordinari di comunicazione diretta e continuativa tra la Società, gli Investitori e altri Operatori di Mercato, gestiti dalle competenti funzioni aziendali;
- con riguardo alle attività *sub* (ii) e dunque, nello specifico, allo *Shareholder-Director Engagement*:
  - individuare i criteri e le tematiche in relazione alle quali Poste Italiane valuta la propria disponibilità ad attivare un dialogo diretto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, da una parte, gli Investitori e gli altri Operatori di Mercato, dall'altra parte;
  - indicare le modalità con cui gli Investitori e gli altri Operatori di Mercato possono rivolgere alla Società una richiesta di *engagement* ovvero con cui Poste Italiane può proporre a uno o più soggetti di partecipare ad attività di *engagement*;
  - le modalità di selezione dei soggetti, anche interni a Poste Italiane, chiamati a partecipare all'*engagement* e le modalità di reportistica interna al Consiglio di Amministrazione.

**2. Definizioni**

<b>Amministratore Delegato o CEO</b>	L'Amministratore Delegato – <i>Chief Executive Officer</i> di Poste Italiane, inteso quale principale responsabile della gestione dell'impresa.
<b>Amministratori</b>	I componenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane.
<b>Assemblea</b>	L'Assemblea degli azionisti della Società.
<b>Azionisti</b>	I titolari delle azioni emesse da Poste Italiane.
<b>Azionisti Retail</b>	I risparmiatori – anche imprese, società o altri enti – titolari di azioni emesse da Poste Italiane che non sono qualificabili come investitori professionali.
<b>CFO</b>	Il <i>Chief Financial Officer</i> , responsabile della Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Poste Italiane.
<b>Codice di Corporate Governance</b>	Il Codice di <i>Corporate Governance</i> approvato dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> promosso da Borsa Italiana S.p.A., dalle Associazioni di Impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria) e da Assogestioni e pubblicato nel gennaio 2020.
<b>Consiglio di Amministrazione</b>	Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane.
<b>Consulenti in materia di voto o proxy advisors</b>	I soggetti individuati come tali ai sensi dell'art. 124- <i>quater</i> , comma 1, lett. c), del TUF, e cioè i soggetti che analizzano, a titolo professionale e commerciale, le informazioni diffuse dalle società e, se del caso, altre informazioni riguardanti società europee con azioni quotate nei mercati regolamentati di uno Stato membro dell'Unione europea nell'ottica di informare gli investitori in relazione alle decisioni di voto fornendo ricerche, consigli o raccomandazioni di voto connessi all'esercizio dei diritti di voto.
<b>Funzione IRBI</b>	La Funzione <i>Investor Relations e Business Insight</i> (costituita nell'ambito della Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo) di Poste Italiane.
<b>Gestori di attivi o asset managers</b>	I soggetti individuati come tali ai sensi dell'art. 124- <i>quater</i> , comma 1, lett. a), del TUF e cioè le Sgr, le Sicav e le Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, e i soggetti autorizzati in Italia a prestare il servizio di cui all'art. 1, comma 5, lett. d), del TUF.
<b>Gruppo Poste o Gruppo</b>	Il Gruppo facente capo a Poste Italiane.

POLITICA DI GESTIONE DEL DIALOGO CON GLI INVESTITORI

<b>Investitori</b>	Gli Azionisti, anche potenziali, della Società, compresi gli Azionisti Retail, gli Investitori Istituzionali e i Gestori di Attivi, nonché gli altri soggetti che siano portatori di interesse con riferimento alle azioni emesse dalla Società e all'esercizio dei relativi diritti.
<b>Investitori Istituzionali</b>	I soggetti individuati come tali ai sensi dell'art. 124- <i>quater</i> , comma 1, lett. b), del TUF e cioè: (i) le imprese di assicurazione o di riassicurazione come definite alle lettere u) e cc) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, incluse le sedi secondarie in Italia di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo, autorizzate ad esercitare attività di assicurazione o di riassicurazione nei rami vita ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del medesimo decreto; 2) i fondi pensione con almeno cento aderenti, che risultino iscritti all'albo tenuto dalla COVIP e che rientrino tra quelli di cui agli artt. 4, comma 1, e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero tra quelli dell'art. 20 del medesimo decreto aventi soggettività giuridica.
<b>Investor Relator</b>	Il Responsabile della Funzione <i>Investor Relations e Business Insight</i> (costituita nell'ambito della Funzione Amministrazione, Finanze e Controllo) di Poste Italiane.
<b>Linea Guida</b>	La presente Linea Guida.
<b>Operatori di Mercato</b>	Congiuntamente, i Consulenti in materia di voto, gli analisti finanziari e le agenzie di <i>rating</i> .
<b>Politica di Engagement o Politica</b>	La politica di <i>engagement</i> adottata da Poste Italiane, come descritta nella presente Linea Guida.
<b>Poste Italiane o Società</b>	Poste Italiane S.p.A.
<b>Presidente</b>	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
<b>Shareholder-Director Engagement</b>	Le forme di <i>engagement</i> che contemplino un dialogo diretto tra gli Investitori e gli altri Operatori di Mercato, da una parte, e i componenti del Consiglio di Amministrazione, dall'altra parte.
<b>Sito Internet</b>	Il sito internet di Poste Italiane: <a href="http://www.posteitaliane.it">www.posteitaliane.it</a>
<b>Task Force ESG</b>	La <i>task force</i> istituita da Poste Italiane dedicata all'approfondimento di tematiche ESG ( <i>Environmental, Social and Governance</i> ), di cui fanno parte esponenti della Funzione Gestione Dirigenti e Selezione, costituita

	nell'ambito della Funzione Risorse Umane e Organizzazione, e delle Funzioni Affari Societari e Governo dei Rischi di Gruppo, costituite entrambe nell'ambito della Funzione Corporate Affairs.
<b>TUF</b>	Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

### 3. Le forme di dialogo di competenza delle funzioni aziendali

3.1 Le attività di dialogo con gli Investitori e gli altri Operatori di Mercato sono generalmente svolte:

- (i) dalla Funzione *Investor Relations* e *Business Insight*; e
- (ii) per quanto riguarda gli Azionisti Retail, da un'area preposta a dialogare con questi ultimi, attualmente collocata in seno alla Funzione Affari Societari nell'ambito della Funzione Corporate Affairs.

3.2 In particolare, la Funzione IRBI interagisce su base continuativa con gli Investitori Istituzionali, i Gestori Attivi, e gli altri Operatori di Mercato, telefonicamente o via *email*, attraverso i recapiti indicati sul Sito Internet della Società, nella Sezione "INVESTITORI".

3.3 La Funzione IRBI si occupa altresì dell'organizzazione di incontri, anche telefonici, con la comunità finanziaria, quali:

- l'organizzazione di *conference call* con Investitori Istituzionali, Gestori di Attivi e altri Operatori di Mercato, in occasione della presentazione dei risultati economico-finanziari di periodo comunicati al mercato, ovvero dell'annuncio al mercato di operazioni strategiche di particolare rilievo;
- l'organizzazione, con cadenza annuale, di un incontro con la comunità finanziaria (c.d. "Capital Markets Day") in occasione del quale il *top management* della Società presenta e illustra a Investitori Istituzionali, Gestori di Attivi e altri Operatori di Mercato l'aggiornamento del piano strategico di Gruppo;
- l'organizzazione, su iniziativa della Società stessa ovvero su richiesta, di *roadshow* in occasione dei quali il *top management* della Società presenta e illustra a Investitori Istituzionali, Gestori di Attivi e altri Operatori di Mercato, eventuali aggiornamenti del piano strategico di Gruppo, i dati economico-finanziari più recenti, eventuali operazioni straordinarie in corso.

In occasione delle predette *conference call* e dei predetti incontri partecipano di norma, per conto della Società, oltre all'Investor Relator, l'Amministratore Delegato, il CFO, nonché esponenti della Task Force ESG ovvero altri dirigenti del Gruppo la cui presenza sia ritenuta, di volta in volta, necessaria od opportuna.

Si tratta di eventi che, di norma, si svolgono in forma collettiva, e dunque con la contemporanea partecipazione di più Investitori e/o Operatori di Mercato, che rappresentano per Poste Italiane importanti occasione di incontro e di dialogo durante le quali il *top management* della Società può recepire anche eventuali istanze provenienti dal mercato.

- 3.4 In aggiunta a quanto precede, la Funzione IRBI provvede ad organizzare ulteriori occasioni di incontro con Investitori Istituzionali, Gestori Attivi, e altri Operatori di Mercato, di persona o mediante *conference call*, in forma bilaterale o collettiva, quando ne sia fatta richiesta dai predetti soggetti (c.d. *engagement* reattivo) ovvero quando lo reputeri necessario o anche solo opportuno (c.d. *engagement* proattivo), anche sulla base di analisi di *targeting* interne ovvero di contatti e segnalazioni provenienti dal mercato.
- 3.5 La Funzione IRBI cura infine la predisposizione di analisi di mercato, *benchmarking* e *report* relativi al titolo di Poste Italiane, che sono pubblicati sul Sito Internet all'interno della Sezione "Investitori" e monitora il *consensus* degli analisti finanziari.
- 3.6 Fatta eccezione per quanto previsto dal successivo paragrafo 3.7, tutte le richieste di *engagement* rientranti nell'ambito del presente articolo devono essere indirizzate alla Funzione IRBI, telefonicamente oppure via *email*, ai recapiti indicati sul Sito Internet, nella Sezione "INVESTITORI". Sulla base delle richieste pervenute e dei relativi contenuti, la Funzione IRBI valuta se sia necessario o comunque opportuno chiedere il supporto anche della Task Force ESG o di altre funzioni aziendali competenti. Le risposte sono di norma fornite telefonicamente, tramite *email* ovvero, quando ritenuto necessario o anche solo opportuno da parte della Funzione IRBI, tramite l'organizzazione di appositi incontri, bilaterali o collettivi.
- 3.7 La Funzione Affari Societari, per il tramite di un'area appositamente dedicata – contattabile telefonicamente oppure via *email*, per il tramite della Funzione IRBI, ai recapiti indicati sul Sito Internet, nella Sezione "INVESTITORI" – interagisce su base continuativa con gli Azionisti Retail fornendo le informazioni e i chiarimenti richiesti da questi ultimi, che di norma riguardano temi concernenti la partecipazione alle Assemblee, l'esercizio dei relativi diritti e il pagamento dei dividendi. Sulla base delle richieste pervenute e dei relativi contenuti, la Funzione Affari Societari valuta se sia necessario o comunque opportuno chiedere il supporto anche della Funzione IRBI o di altre funzioni aziendali competenti.



#### 4. Il sito internet

4.1 A beneficio degli Investitori, degli Operatori di Mercato e della generalità degli *stakeholder*, Poste Italiane ha allestito un'apposita sezione del Sito Internet, denominata "INVESTITORI", all'interno del quale, in ossequio alle regole di trasparenza, simmetria e parità informativa, possono essere reperite le informazioni di carattere economico-finanziario-patrimoniale di maggiore interesse, quali bilanci, relazioni semestrali e trimestrali, le informazioni di carattere non finanziario, integrate all'interno del Bilancio, le presentazioni alla comunità finanziaria, stime degli analisti e andamento delle contrattazioni di Borsa concernenti gli strumenti finanziari emessi dalla Società, nonché informazioni su capitale e assetto azionario.

4.2 In aggiunta a quanto precede, in altre sezioni del sito *internet*, denominate "AZIENDA", "GOVERNANCE" e "MEDIA", sono rinvenibili ulteriori dati e documenti di interesse, quali ad esempio informazioni su:

- organizzazione e *top management*;
- aree di *business*;
- fornitori;
- composizione degli organi sociali di Poste Italiane;
- sistema di *governance* e documenti societari;
- remunerazione;
- sistema di controllo interno e gestione dei rischi;
- Assemblee;
- comunicati stampa (in particolare quelli aventi natura *price sensitive*);
- strategia in materia di sostenibilità.

## 5. L'Assemblea

- 5.1 L'Assemblea rappresenta un'importante occasione di confronto tra gli Azionisti e il Consiglio di Amministrazione.
- 5.2 Per valorizzare adeguatamente tale istituto, Poste Italiane ha ritenuto opportuno adottare specifiche misure intese a favorire la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea; si fa riferimento in particolare alla clausola statutaria intesa ad agevolare la raccolta delle deleghe di voto presso gli Azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate ed a favorire il relativo coinvolgimento nei processi decisionali assembleari.
- 5.3 In aggiunta a quanto precede, nella scelta del luogo, della data e dell'ora di convocazione delle Assemblee, nonché nella redazione dell'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione tiene presente l'obiettivo di rendere, per quanto possibile, agevole la partecipazione e il voto alle Assemblee.
- 5.4 Per assicurare il buon funzionamento delle riunioni assembleari e tutelare la libera partecipazione di coloro a cui spetta il diritto di voto, la Società ha adottato anche il "*Regolamento delle Assemblee degli Azionisti di Poste Italiane S.p.A.*" (il "*Regolamento Assembleare*") che regola tra l'altro (i) l'intervento, la partecipazione e l'assistenza in Assemblea; (ii) la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno; e (iii) la presentazione di domande e/o interventi da parte dei soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto nonché di eventuali repliche rispetto alle risposte fornite dalla Società. Il Regolamento Assembleare è a disposizione del pubblico sul Sito Internet, all'interno della sezione "GOVERNANCE".
- 5.5. In occasione dell'Assemblea partecipano, oltre al Presidente e all'Amministratore Delegato, di norma anche gli altri Amministratori, in particolare quelli che partecipano ai Comitati, oltre ai componenti del Collegio Sindacale, ai rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti e ai dirigenti o dipendenti della Società o delle società del Gruppo Poste la cui partecipazione sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori assembleari.

## 6. Le forme di dialogo diretto con gli Amministratori (Shareholder-Director Engagement)

### 6.1 Modalità di richiesta

6.1.1 Qualora un Investitore o un altro Operatore di Mercato, tenuto conto delle informazioni pubblicate sul Sito Internet della Società ovvero delle ulteriori informazioni fornite dalla Società ai sensi dei paragrafi che precedono, ritenga di voler attivare forme di dialogo che prevedano il coinvolgimento diretto di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, ne fa richiesta scritta all'Investor Relator, all'indirizzo *email* indicato sul Sito Internet, nella sezione "Investitori", indicando nella richiesta:

- gli specifici temi di cui propone la trattazione e una anticipazione dell'eventuale opinione/posizione rispetto al tema proposto;
- le ragioni per le quali ritiene necessario il dialogo diretto con uno o più Amministratori e le altre occasioni di *engagement* alle quali abbia in precedenza partecipato;
- gli Amministratori con cui intenderebbe dialogare e le ragioni del loro coinvolgimento;
- le modalità con cui intenderebbe svolgere l'*engagement* (*one-way*, *two-way*, bilaterale o collettivo);
- i soggetti che, per conto del soggetto richiedente, intenderebbero partecipare all'*engagement*, specificando il ruolo da questi ricoperto all'interno della loro organizzazione, e i relativi contatti;
- le tempistiche indicative dell'*engagement*.

### 6.2 Oggetto dell'engagement e forme di engagement

6.2.1 Gli argomenti per cui la Società valuta se accettare o formulare proposte di Shareholder-Director Engagement riguardano le materie che ricadono nell'ambito delle responsabilità del Consiglio medesimo (anche se delegate) e/o dei suoi Comitati.

6.2.2 In particolare, gli argomenti di discussione oggetto di Shareholder-Director Engagement possono riguardare, di norma, questioni attinenti:

- a) alla trasparenza e alla comunicazione societaria nei confronti del mercato;
- b) al sistema di governo societario e ad altri argomenti di *governance*, quali ad esempio: la composizione del Consiglio di Amministrazione, anche in termini di dimensione, requisiti di professionalità, indipendenza e *diversity*; l'istituzione, la composizione e le attribuzioni dei Comitati consiliari; il piano per la successione del CEO e degli altri eventuali Amministratori esecutivi;

- c) alla politica di remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- d) al generale andamento della gestione, al Bilancio e agli altri risultati di periodo;
- e) al piano industriale, alle strategie della Società e del Gruppo e al perseguimento del successo sostenibile;
- f) alle operazioni della Società e delle sue controllate che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società e il Gruppo nonché ad eventuali operazioni con parti correlate;
- g) alla *performance* del titolo;
- h) alla politica sui dividendi;
- i) a eventuali programmi di *buy-back*;
- j) alla sostenibilità sociale e ambientale;
- k) al sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

6.2.3 In considerazione del singolo argomento in discussione, delle motivazioni *dell'engagement*, delle specifiche richieste eventualmente formulate, delle caratteristiche dei possibili partecipanti, e dell'interesse della Società, quest'ultima – secondo i processi interni indicati nel successivo paragrafo 6.4 – può valutare se svolgere *l'engagement* con modalità (i) *one-way*, *i.e.* prevedendo che siano solo gli Investitori/Operatori di Mercato a esporre agli Amministratori la loro visione su specifiche questioni, ovvero (ii) con modalità *two-way*, *i.e.* prevedendo un effettivo scambio di informazioni fra Investitori/Operatori di Mercato e Amministratori, (iii) in forma bilaterale, e dunque con la partecipazione, volta per volta, di un solo Investitore/Operatore di Mercato, ovvero collettiva, e quindi con la contemporanea partecipazione di più Investitori/Operatori di Mercato.

### 6.3 Criteri di valutazione

6.3.1 Nel decidere se accettare o formulare una richiesta di Shareholder-Director Engagement, ed eventualmente secondo quali modalità (*one-way*, *two-way*, bilaterale, collettivo) e a quali condizioni, la Società può tenere conto di diversi fattori, anche congiuntamente tra loro, quali ad esempio:

- la precedente attivazione, sui medesimi argomenti, di altre forme di *engagement*, ai sensi del precedente articolo 3;
- il potenziale interesse dell'argomento da trattare per un vasto numero di Investitori e/o per Investitori di un certo rilievo e/o con particolari caratteristiche e/o per il mercato, se del caso tenendo conto anche del numero di richieste pervenute, anche in precedenza, sullo stesso argomento;

- le dimensioni e le caratteristiche degli Investitori interessati all'*engagement* e/o le dimensioni e la natura del loro investimento;
- l'esito di precedenti votazioni assembleari;
- la presenza di eventuali politiche di voto o raccomandazioni di voto sfavorevoli alle proposte che il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto o intende sottoporre all'Assemblea;
- le eventuali esperienze di attivismo maturate in capo agli Investitori interessati dall'*engagement* e/o la presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;
- l'effettiva rilevanza dell'*engagement* e la sua prevedibile utilità, anche nella prospettiva della creazione di valore nel medio-lungo termine;
- il prevedibile approccio degli Investitori rispetto alle materie oggetto di *engagement*, anche tenuto conto delle politiche di impegno adottate dagli Investitori Istituzionali e dai Gestori di Attivi;
- l'eventuale esposizione della Società a possibili forme di attivismo.

#### 6.4 Processi interni di *governance* in relazione allo svolgimento di attività di Shareholder-Director Engagement

6.4.1 Non appena ricevuta una richiesta di Shareholder-Director Engagement, l'Investor Relator ne informa prontamente il Presidente e l'Amministratore Delegato.

6.4.2 L'Amministratore Delegato, con il supporto dell'Investor Relator ed eventualmente delle altre funzioni di volta in volta competenti, decide se accettare o meno la richiesta di *engagement*, motivando le ragioni di un eventuale rifiuto, e ne dà riscontro al soggetto richiedente, per il tramite dell'Investor Relator. Nell'assumere tale decisione, l'Amministratore Delegato tiene conto anche dei criteri di valutazione di cui al precedente art. 6.3 oltre che della corrispondenza degli argomenti proposti rispetto a quelli indicati nel precedente art. 6.2. Con riferimento alle questioni attinenti agli argomenti di *corporate governance*, di cui alla lett. b) del precedente art. 6.2.2, l'Amministratore Delegato svolge i compiti di cui al presente art. 6.4.2, primo capoverso, d'intesa con il Presidente.

Nel caso in cui lo ritenga necessario, o anche solo opportuno, l'Amministratore Delegato, d'intesa con il Presidente, può sottoporre la decisione al Consiglio di Amministrazione.

6.4.3 Nel caso in cui, diversamente da quanto previsto dalla presente Politica, una richiesta di Shareholder-Engagement dovesse essere rivolta direttamente a un componente del Consiglio di Amministrazione, questi ne informa prontamente il Presidente e l'Amministratore Delegato, affinché quest'ultimo possa procedere ai sensi del presente art. 6.4, (i) coinvolgendo il Presidente,

ai sensi dell'art. 6.4.2, nell'ipotesi di richieste rientranti nella lett. b) del precedente art. 6.2.2 e (ii) confrontandosi, se del caso, anche direttamente con l'Amministratore che ha ricevuto la richiesta. Nel caso in cui tale Amministratore, previa valutazione da parte dell'Amministratore Delegato – d'intesa con il Presidente con riferimento alle questioni attinenti agli argomenti di *corporate governance*, di cui alla lett. b) del precedente art. 6.2.2 – partecipi all'*engagement*, può avvalersi del supporto dell'Investor Relator e/o di altre funzioni di volta in volta competenti per la preparazione degli incontri e/o per la partecipazione agli stessi e/o per la preparazione dei relativi resoconti in conformità con quanto previsto dal successivo art. 6.5.

6.4.4 Il medesimo Amministratore Delegato, con il supporto dell'Investor Relator ed eventualmente delle altre funzioni di volta in volta competenti, può altresì decidere di proporre a uno o più Investitori, o Operatori di Mercato, incontri di *engagement*, anche in via telematica, per discutere di uno o più argomenti di interesse per la Società. Anche in tale caso, i contatti con gli Investitori/Operatori di Mercato sono gestiti, per conto della Società, per il tramite dell'Investor Relator. Con riferimento a questioni attinenti agli argomenti di *corporate governance*, di cui alla lett. b) del precedente art. 6.2.2, le prerogative di cui al presente art. 6.4.4 sono esercitate dall'Amministratore Delegato, d'intesa con il Presidente.

6.4.5 Nel decidere se accettare o formulare una proposta di *engagement*, l'Amministratore Delegato – d'intesa con il Presidente con riferimento a questioni attinenti agli argomenti di *corporate governance* di cui alla lett. b) del precedente art. 6.2.2 – valuta e decide altresì:

- le modalità dell'*engagement* (*one-way*, *two-way*, bilaterale o collettivo), le eventuali condizioni a cui l'*engagement* è subordinato e la relativa tempistica indicativa;
- gli Amministratori (con particolare riferimento ai Presidenti dei Comitati endo-consiliari), che, insieme all'Amministratore Delegato, possono eventualmente partecipare all'*engagement*, fermo restando (i) che agli incontri aventi ad oggetto questioni attinenti agli argomenti di *corporate governance* di cui alla lett. b) del precedente art. 6.2.2, partecipa di norma anche il Presidente, e (ii) quanto indicato al precedente paragrafo 6.4.3;
- gli altri eventuali soggetti, interni o esterni alla Società, eventualmente chiamati a partecipare o ad assistere all'*engagement*, quali il Condirettore Generale, il CFO, la Task Force ESG (o alcuni esponenti della stessa), altri dirigenti della Società o del Gruppo, eventuali consulenti esterni.

I dettagli tecnici e organizzativi della riunione (quali ad esempio, luogo, orario, lingua della riunione ed eventuali supporti linguistici, *etc.*) sono curati dalla Funzione IRBI.

Eventuali profili di compatibilità dell'*engagement* rispetto alle disposizioni normative vigenti ovvero ai regolamenti e alle procedure aziendali sono esaminati dalla Funzione IRBI con il supporto della Funzione Corporate Affairs.

6.4.6 Le decisioni assunte ai sensi del precedente paragrafo 6.4.5 sono comunicate ai soggetti che abbiano richiesto l'*engagement* a cura dell'Investor Relator.

6.4.7 Nel caso di rifiuto di una richiesta di *engagement*, l'Investor Relator tiene traccia delle ragioni del medesimo, da comunicare (se del caso, per iscritto) a cura dell'Investor Relator anche agli Investitori/Operatori di Mercato che abbiano richiesto l'*engagement*, oltre che al Presidente, affinché quest'ultimo, su indicazione dell'Amministratore Delegato, possa darne conto in occasione della prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui l'Amministratore Delegato lo reputi necessario o anche solo opportuno nel primario interesse della Società, quest'ultima può comunicare al pubblico le motivazioni del rifiuto, fermo il rispetto delle disposizioni normative vigenti e/o di eventuali accordi conclusi al riguardo con gli Investitori/Operatori di Mercato che abbiano richiesto l'*engagement*.

### 6.5 Partecipazione all'*engagement* e reportistica interna

6.5.1 Durante gli incontri possono essere trattati esclusivamente i temi che siano stati previamente anticipati e concordati tra la Società e gli Investitori/Operatori di Mercato interessati. Nel caso in cui, durante un incontro, un Investitore/Operatore di Mercato ponga temi o domande ulteriori rispetto a quelli anticipati e concordati, gli Amministratori (eventualmente chiamati a parteciparvi, secondo quanto indicato nei precedenti paragrafi 6.4.3 e 6.4.4) possono decidere di sospendere l'incontro, per effettuare le verifiche necessarie o anche solo opportune, ovvero di terminarlo, non proseguendo con l'*engagement*.

6.5.2 In occasione dello svolgimento di incontri di *engagement*, gli Amministratori eventualmente chiamati a parteciparvi garantiscono il rispetto del generale principio di assenza di vincolo di mandato rispetto a coloro che hanno presentato la loro candidatura e/o votato la loro nomina e si astengono dal divulgare informazioni aventi natura rilevante <sup>(2)</sup>, privilegiata <sup>(3)</sup> o comunque riservata concernenti la Società o il Gruppo Poste.

6.5.3 Il Presidente, l'Amministratore Delegato e gli altri Amministratori che prendano eventualmente parte agli incontri di *engagement* redigono, con il supporto dell'Investor Relator e/o di altri soggetti da questi individuati, dei resoconti sintetici ed esaustivi di tali incontri, che, qualora

---

<sup>(2)</sup> Nell'accezione di cui alle Linee Guida Consob n. 1/2017 del 13 ottobre sulla "Gestione delle informazioni privilegiate".

<sup>(3)</sup> Secondo la definizione di cui all'art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato – "MAR").

l'Amministratore Delegato e/o il Presidente non abbiano preso parte alla riunione, debbono essere trasmessi (previa condivisione con l'Amministratore Delegato) a questi ultimi.

- 6.5.4 Anche sulla base dei resoconti di cui al precedente paragrafo, il Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, e con l'eventuale ausilio degli altri Amministratori e degli altri soggetti che abbiano preso parte all'*engagement*, assicura che il Consiglio di Amministrazione sia in ogni caso informato, entro la prima riunione utile, sullo sviluppo e sui contenuti significativi delle attività di *engagement* svolte, oltre che delle eventuali richieste di *engagement* che siano state rifiutate.

## **7. Disposizioni comuni**

- 7.1 Tutti gli incontri e in generale tutte le attività di *engagement* disciplinate dalla presente Politica si svolgono nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti, in particolare in materia di trasparenza informativa, parità di trattamento e abusi di mercato, nonché dei regolamenti e delle procedure aziendali adottate da Poste Italiane, e in particolare della Linea Guida "Gestione e comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate e tenuta e aggiornamento dei relativi Registri", pubblicata sul Sito Internet, all'interno della sezione "Governance – Sistema di Governance – Documenti Societari".
- 7.2 Di norma, le attività di *engagement* disciplinate dalla presente Politica non si svolgono durante i *black-out period*, come individuati ai sensi della Linea Guida "Internal dealing", pubblicata sul Sito Internet, all'interno della sezione "Governance – Internal Dealing".

## **8. Responsabilità di aggiornamento della Politica**

- 8.1 La funzione responsabile della presente Linea Guida, che ne assicura la redazione, il monitoraggio, l'aggiornamento e la divulgazione è la Funzione IRBI.
- 8.2 La presente Linea Guida è approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, formulata d'intesa con l'Amministratore Delegato, sentito il parere del Comitato Nomine e *Corporate Governance*. Tale *iter* approvativo viene seguito anche a fronte di modifiche rilevanti intervenute nell'organizzazione, nell'operatività o nelle modalità di gestione delle attività oggetto



della presente Linea Guida, ovvero a fronte di evoluzioni normative, autoregolamentari o di *best practice* che rendano necessaria la modifica della presente Linea Guida.

- 8.3 La presente Linea Guida potrà essere aggiornata e/o integrata su approvazione dell'Amministratore Delegato, che ne informerà il Comitato Nomine e Corporate Governance ed il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile, qualora sia necessario:
- (i) aggiornare e/o integrare singole sezioni della Linea Guida, in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento o di *best practice* applicabili senza impatti rilevanti sui processi;
  - (ii) introdurre specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, senza impatti rilevanti sui processi;
  - (iii) apportare modifiche di carattere formale e non sostanziale, quali ad esempio la variazione, in attuazione di quanto stabilito da Poste Italiane a livello organizzativo, della denominazione delle direzioni e/o funzioni in precedenza menzionate.